



Elementi per la verifica di sussidiarietà - Proposta di direttiva relativa alla lotta contro il traffico di armi da fuoco

Dossier n° 150 -
 21 aprile 2026

Tipo e numero atto	<i>Proposta di direttiva</i>
Data di adozione	<i>26 febbraio 2026</i>
Base giuridica	<i>Articolo 83, paragrafi 1 e 2</i>
Settori di intervento	<i>Armi da fuoco, lotta contro la criminalità, traffico illecito e commercio di armi, cooperazione transfrontaliera, sanzioni penali</i>
Esame presso le istituzioni dell'UE	<i>Procedura legislativa ordinaria</i>
Assegnazione	<i>25 marzo 2026 – II Commissione "Giustizia"</i>
Termine per il controllo di sussidiarietà	<i>20 maggio 2026</i>
Segnalazione da parte del Governo	<i>Sì</i>
Relazione del Governo ex art. 6 della legge 234	<i>No</i>

Finalità e contenuti

La proposta di direttiva in esame è volta a stabilire **norme minime comuni** per la definizione dei **reati in materia di armi da fuoco**, delle relative **sanzioni** e dei **termini di prescrizione** nonché disposizioni per istituire un insieme minimo di **dati** sui **sequestri** delle armi da fuoco.

Si tratta della **prima iniziativa legislativa** adottata nell'ambito della Strategia europea di sicurezza interna "ProtectEU"; essa si colloca nel percorso di attuazione della Convenzione Onu contro la criminalità organizzata (UN Firearms Protocol), ratificata dall'UE nel 2014.

La Strategia "ProtectEU" intende promuovere un **cambiamento culturale** in materia di sicurezza interna, puntando su un **approccio esteso** a tutta la società e sull'integrazione degli aspetti della sicurezza nell'elaborazione delle nuove iniziative. La strategia punta a definire una **nuova governance europea** nella sicurezza interna, con l'individuazione fin dall'inizio e nel corso dell'intero processo negoziale delle **implicazioni delle iniziative della Commissione** in termini di sicurezza e preparazione, nonché **analisi periodiche** delle minacce alla sicurezza interna, nonché **relazioni periodiche** al Parlamento europeo e al Consiglio per **monitorare** e **sostenere l'attuazione** delle iniziative fondamentali. Gli obiettivi della nuova strategia includono l'individuazione di **nuove modalità di condivisione delle informazioni d'intelligence** che aumentino la **capacità di anticipare le minacce alla sicurezza** e di **strumenti di contrasto più efficaci e organismi più forti** nel campo della giustizia

e affari interni; lo sviluppo della **resilienza alle minacce ibride** nonché la lotta alla **criminalità organizzata**, alle **forme gravi di criminalità** e al **terrorismo** e all'estremismo violento.

L'**obiettivo generale** della proposta è **rafforzare** la protezione dei cittadini dell'UE armonizzando la risposta penale al traffico illecito di armi da fuoco, colmando le lacune normative tra gli Stati membri e adattando la legislazione alle nuove sfide tecnologiche. A tale fine, la proposta persegue i seguenti **obiettivi specifici**:

- agevolare le **indagini** e l'**azione penale** nel settore;
- garantire **sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive** per i reati interessati dalla proposta di direttiva;
- migliorare la **cooperazione** tra le autorità di contrasto e giudiziarie coinvolte;
- effettuare una **raccolta armonizzata dei dati** sui reati connessi alle armi da fuoco.

La proposta non incide, invece, sulla regolamentazione delle attività legittime connesse alla produzione autorizzata di armi né sulla normativa inerente alla proprietà legale di armi da fuoco. Inoltre, le condotte prese in considerazione dalla proposta sono unicamente **atti dolosi** (non riguardano, invece, le fattispecie colpose).

Contesto e motivi dell'intervento

La Commissione europea sottolinea che le **armi da fuoco illecite** costituiscono una **minaccia diretta** alla sicurezza dei cittadini europei, fungendo da catalizzatore per la **criminalità organizzata** (traffico di droga, estorsioni, rapine a mano armata) e il **terrorismo**.

A differenza di altri beni illegali come la droga, le armi non sono consumabili e hanno una lunga durata, il che ne permette l'accumulo nel tempo.

Secondo la valutazione di impatto che accompagna la proposta in esame, la **diffusione** di armi illegali è in **aumento** e la loro crescente disponibilità ha portato a un **incremento** di episodi di **violenza** in molte città europee, coinvolgendo sempre più spesso i **giovani** sia come vittime che come autori.

Una ricerca condotta nell'ambito del **progetto** INSIGHT, finanziato dall'UE, indica che la violenza con armi da fuoco provoca ogni anno circa **1.341 morti** e circa **5 mila** feriti, anche se in base ai dati disponibili non è sempre possibile stabilire se tali incidenti siano avvenuti con l'uso di armi da fuoco legali o illegali.

Quadro dell'UE vigente

L'UE ha adottato **diversi strumenti normativi** che disciplinano l'acquisizione e la detenzione **legale** delle armi da fuoco. Non esistono invece norme dell'UE in materia di reati connessi alle armi da fuoco.

Il quadro normativo in materia comprende, infatti, la **direttiva** relativa al controllo dell'**acquisizione** e della **detenzione** di armi (direttiva sulle armi da fuoco) e il **regolamento** sull'**importazione, esportazione e transito** di armi da fuoco (rifusione del regolamento sulle armi da fuoco).

La **prima** stabilisce **norme minime comuni** sull'**acquisizione, detenzione e scambio commerciale** di armi da fuoco per uso civile (ad esempio armi da fuoco utilizzate per il tiro sportivo e la caccia) all'interno dell'UE; il **secondo**, invece, introduce l'obbligo di ottenere autorizzazioni all'importazione e all'esportazione per il trasferimento di armi da fuoco attraverso la frontiera dell'UE da e verso paesi terzi.

Motivazione dell'intervento

La relazione illustrativa della proposta, e più approfonditamente la valutazione di impatto che la accompagna, espone in modo **dettagliato** le **motivazioni** alla base dell'intervento legislativo in oggetto.

La Commissione riscontra innanzitutto la **necessità** di colmare la richiamata **lacuna normativa** nel quadro giuridico vigente, in quanto l'UE non ha ancora adottato uno strumento legislativo specifico per criminalizzare le condotte di fabbricazione e traffico illecito di armi da fuoco, come invece imposto dal **Protocollo ONU**. Come anticipato, le direttive attuali si concentrano principalmente sulla regolamentazione del mercato legale.

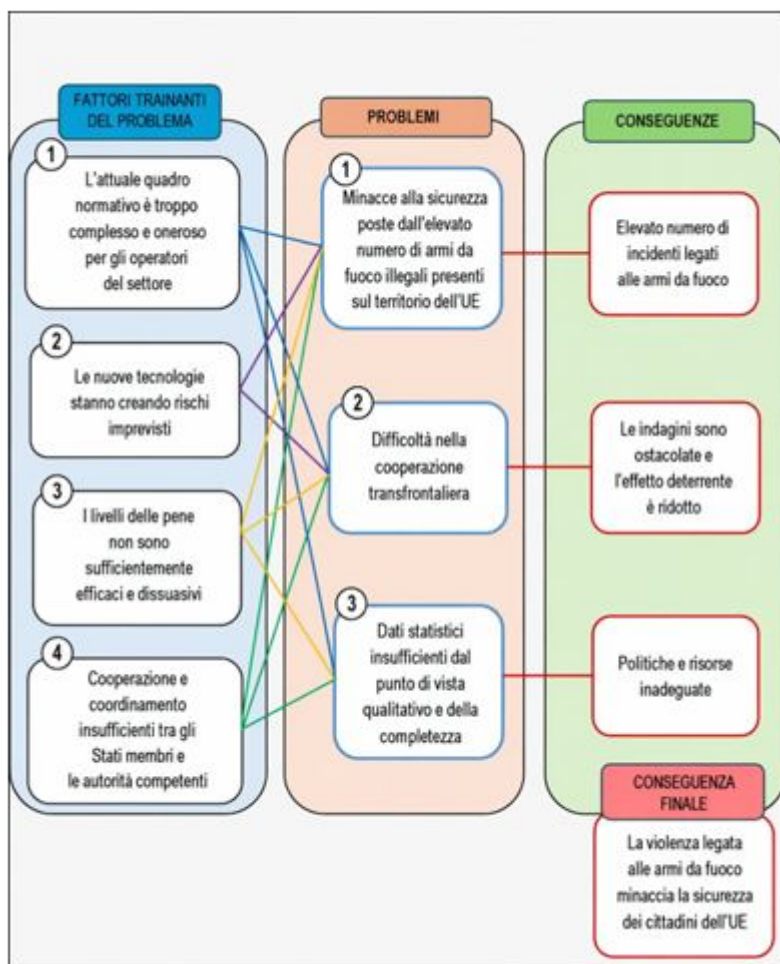
In secondo luogo, la **cooperazione giudiziaria**, ritenuta necessaria per combattere un fenomeno come il traffico d'armi intrinsecamente **transfrontaliero**, risulta ostacolata da una serie di **fattori**, quali:

- la mancanza della **doppia incriminazione**. Alcune condotte (ad esempio la fabbricazione illecita) non costituiscono reato in tutti gli Stati membri, con la conseguenza che in alcuni casi le autorità nazionali non possono perseguire penalmente un individuo sul proprio territorio perché l'atto è stato commesso in uno Stato membro che non criminalizza la condotta;
- la condotta risulta penalmente rilevante ma variano i **requisiti** di punibilità o le **sanzioni applicabili**, con limiti edittali che oscillano nell'UE da 4 mesi fino a 15 anni. Questa eterogeneità, oltre ad ostacolare la **cooperazione transfrontaliera**, può incentivare i criminali a **sfruttare** le differenze regolatorie, orientandosi verso Stati membri il trattamento sanzionatorio è meno severo;
- la **disparità** nella priorità attribuita e nelle risorse allocate per la lotta ai reati tra gli Stati membri.

Infine, secondo la Commissione, ad aggravare il quadro attuale concorrono i seguenti **elementi**:

- la **diffusione di nuove tecnologie**, come la **stampa 3D**, che offre ai criminali nuove opportunità per produrre armi o componenti essenziali difficili da tracciare e sempre più performanti;
- l'ampio *surplus* di armi accumulate nell'ambito del **conflitto in Ucraina**, che può alimentare, al termine delle ostilità, il mercato nero europeo e quindi la **disponibilità di armi illegali**;
- la **mancanza di dati** e di **statistiche** armonizzate e complete sui sequestri e sulle indagini, che rende difficile una valutazione accurata della minaccia e, di conseguenza, anche la **cooperazione**. La Commissione riscontra anche una incertezza sul **numero di reati commessi con armi da fuoco** illegali nell'UE né il **numero** di armi da fuoco attualmente in **circolazione nell'UE**.

La figura sottostante rappresenta le interrelazioni tra fattori trainanti del fenomeno, le criticità del settore e le relative conseguenze, evidenziando come le attuali lacune normative, operative e informative contribuiscano alla diffusione delle armi da fuoco illegali e incidano sulla sicurezza dei cittadini dell'UE (**Fonte**: valutazione di impatto della Commissione europea).



In conclusione, l'azione dell'UE è ritenuta **urgente** per **armonizzare** le definizioni dei reati e le sanzioni, **migliorare** lo scambio di informazioni e garantire che le autorità dispongano degli **strumenti necessari** per contrastare efficacemente il traffico transfrontaliero.

Valutazione di impatto e consultazione dei portatori di interessi

La proposta di direttiva è corredata, come accennato, da una **valutazione di impatto**, nell'ambito della quale la Commissione europea ha preso in esame **quattro** diverse **opzioni strategiche**.

L'**opzione 1** contempla unicamente **misure non legislative** volte a chiarire il quadro giuridico esistente e a garantire la corretta applicazione delle norme da parte degli Stati membri.

L'**opzione 2** consiste invece in un'azione **unicamente** di tipo **legislativo**.

L'**opzione 3** combina misure **non legislative e legislative**, riprendendo tutte le azioni legislative descritte dall'opzione 2, ma fornendo anche chiarimenti su come reati più ampi – connessi alle armi da fuoco – si inseriscano nell'ambito dei reati principali. L'azione legislativa è inoltre, in questa opzione, integrata da misure non legislative a sostegno.

Infine l'**opzione 4** prevede un'azione legislativa più ampia rivolta, oltre che ai principali reati commessi con uso di armi da fuoco, anche ad altri reati connessi alle armi da fuoco.

La **Commissione ha scelto l'opzione 3** in quanto l'opzione 1 non è stata considerata sufficientemente efficace poiché priva di misure legislative; l'opzione 2 manca invece del sostegno necessario all'attuazione delle disposizioni legislative previste; l'opzione 4, infine, comporterebbe un onere di attuazione sproporzionato per gli Stati membri.

La terza opzione risulta, secondo la Commissione, **proporzionata ed efficace** in quanto affronta tutti i problemi e gli obiettivi individuati, sia attraverso misure legislative che attraverso misure non legislative che possono guidare gli Stati membri nell'attuazione delle prime, senza risultare eccessivamente gravose.

Secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa, il **comitato per il controllo normativo**, dopo un primo parere negativo e contestuale invito alla Commissione a rafforzare e rivedere l'analisi nella valutazione di impatto, ha espresso un **parere positivo** con **riserve**, riguardanti principalmente la mancanza nella descrizione del problema mancasse di alcuni dati, l'esigenza di descrivere gli obiettivi in modo più specifico e misurabile e di chiarire i diversi impatti delle opzioni strategiche considerate.

La Commissione informa che la valutazione d'impatto è stata ulteriormente migliorata per tenere conto di tali osservazioni.

Costi dell'opzione prescelta

I **costi della proposta**, calcolati dalla Commissione, riguarderebbero principalmente la necessità di **personale aggiuntivo** negli Stati membri per far fronte al potenziale aumento del numero di indagini e azioni penali legati ai reati connessi alle armi da fuoco. Tali costi sono quantificati complessivamente in circa **4 milioni di euro** l'anno per tutti gli Stati membri per almeno i primi cinque anni.

Si prevede altresì un aumento dei **costi amministrativi per i dipartimenti forensi degli Stati membri** in relazione al numero di armi da fuoco sequestrate. Tali costi ammontano a circa 574 mila euro l'anno per quanto concerne i costi amministrativi relativi alle perizie balistiche in tutti i 27 Stati membri e a ulteriori poco più di 330 mila euro l'anno per le perizie balistiche riguardanti i file di modellazione digitali.

Inoltre, per tutti i 27 Stati membri, i **costi amministrativi** per la piena istituzione e lo sviluppo di **punti focali nazionali per le armi da fuoco** ammontano a circa 12 milioni di euro, a cui si aggiungono 10 milioni e 800 mila euro per l'armonizzazione dei dati relativi alle armi da fuoco nelle banche dati nazionali.

L'armonizzazione del quadro normativo penale per i reati connessi alle armi da fuoco dovrebbe però contribuire a **ridurre il costo economico della violenza connessa alle armi da fuoco** nell'UE.

In assenza di ricerche conclusive sui costi economici della violenza connessa alle armi da fuoco nell'UE, la Commissione segnala che, secondo un'analisi che combina ricerche condotte attraverso il [progetto INSIGHT](#) finanziato dall'UE e ricerche sul costo di una specifica sparatoria in Svezia, il costo delle sparatorie per la società svedese sia compreso tra circa 120 e 140 milioni di EUR per la prima metà del 2024. Tale dato, pur essendo una stima puramente teorica, dimostrerebbe che i costi della violenza connessa alle armi da fuoco non sono trascurabili

Consultazione dei portatori di interessi

La Commissione informa, altresì, di aver proceduto alla **consultazione** dei portatori di interessi, nell'ambito della quale i soggetti coinvolti hanno espresso **opinioni difformi** in merito alle diverse opzioni strategiche – alcuni sostenendo interventi più blandi, attraverso la strada non legislativa, e altri un'azione legislativa ad ampio spettro – e dunque, anche alla luce di ciò, l'opzione 3 risulta essere quella che, secondo la Commissione, concilia maggiormente le diverse posizioni.

La **tendenza generale** emersa dalla consultazione pubblica suggerisce che gli **Stati membri** sono favorevoli a un'**iniziativa legislativa** volta ad armonizzare varie definizioni, compresa la configurazione come reato della creazione, detenzione e diffusione illecite di materiali progettuali per la stampa 3D.

Anche le **autorità pubbliche** si sono espresse a sostegno di un'iniziativa di tipo legislativo.

Principali contenuti della proposta

La proposta consta complessivamente di **24 articoli**, mediante i quali, tra l'altro, si prevede:

- la classificazione come **reato** dei seguenti **atti intenzionali**: fabbricazione, assemblaggio, traffico, detenzione di armi da fuoco a partire da componenti oggetto di traffico illecito oppure

- senza marcatura oppure senza la necessaria autorizzazione; l'alterazione illecita delle marcature delle armi da fuoco; la creazione, l'acquisizione, il possesso o la condivisione di un file di modellazione senza autorizzazione (**art. 3**);
- l'istituzione di un quadro sanzionatorio ove, per le persone fisiche, si individuano i **limiti minimi di pena massima**, sia per la reclusione che per le sanzioni pecuniarie (**art. 5**);
 - la **responsabilità delle persone giuridiche** per le fattispecie di reato oggetto della proposta (**artt. 6 e 7**);
 - misure minime necessarie in materia di **circostanze aggravanti e attenuanti** (**artt. 8 – 9**);
 - l'adozione di **termini di prescrizione minimi** per i reati oggetto della proposta, ai quali gli Stati membri possono derogare, prevedendo termini inferiori, solo ove tale termine di prescrizione possa essere interrotto o sospeso in caso di determinati atti (**art. 12**);
 - il rafforzamento degli **strumenti investigativi** (**art. 10**), previsione di **formazione specializzata** periodica per i soggetti istituzionali coinvolti nel contrasto e nella prevenzione del traffico illecito di armi da fuoco (**art. 14**), istituzione di un sistema di **registrazione delle armi da fuoco sequestrate** (**art. 17**);
 - l'istituzione di un **punto focale nazionale Armi da fuoco** per coordinare le autorità competenti in materia a livello nazionale (**art. 15**) nonché **strumenti di cooperazione tra Stati membri, Commissione e altri organi dell'Unione** per i reati di dimensione transfrontaliera (**art. 16**);
 - disposizioni in materia di **giurisdizione** volte a garantire che ciascuno Stato membro istituisca la propria giurisdizione per i reati disciplinati dalla proposta e informi la Commissione qualora decidano di estendere tale giurisdizione a casi specifici in cui il reato è commesso al di fuori del proprio territorio (**art. 14**);
 - il conferimento alla Commissione del potere di adottare **atti delegati** alle condizioni stabilite nella proposta (**art. 19**);
 - la **raccolta di dati statistici** (**art. 18**).

La disciplina del traffico di armi da fuoco nell'ordinamento italiano (a cura del Servizio Studi)

Premessa

Nell'ordinamento italiano il "traffico di armi da fuoco" è regolato da leggi speciali, in particolare la **legge n. 895/1967**, la **legge n. 110/1975** e la **legge n. 185/1990**, che recano una pluralità di fattispecie **penali**. Il **codice penale** integra il quadro sanzionatorio con fattispecie di natura **contravvenzionale**.

La legge n. 895 del 1967

La **legge 2 ottobre 1967, n. 895**, recante disposizioni per il controllo delle armi, contempla una serie di **delitti che riguardano specificamente le armi da guerra**, le armi tipo guerra, le munizioni da guerra, gli esplosivi e gli aggressivi chimici, di cui vengono sanzionate la fabbricazione, l'introduzione nello Stato, la vendita e la detenzione illegale.

L'art. 1 punisce con la reclusione da 3 a 12 anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro la **fabbricazione, l'introduzione nello Stato, la vendita, la cessione a qualsiasi titolo o la raccolta**, senza licenza dell'autorità, **di armi da guerra o tipo guerra**, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali.

L'art. 2 punisce con la reclusione da 1 a 8 anni e con la multa da 3.000 euro a 20.000 euro la **detenzione illegale** a qualsiasi titolo **di armi** o parti di esse, munizioni, esplosivi, aggressivi chimici e congegni indicati nell'articolo 1.

L'art. 2-bis (introdotto dal d.l. 144/2005) punisce con la reclusione da 1 a 6 anni **l'addestramento o la fornitura di istruzioni**, fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento, **sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da guerra**, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni micidiali. La condotta può essere posta in essere in qualsiasi forma, anche anonima, o per via telematica. È prevista la clausola di riserva qualora la condotta integri un più grave reato.

L'art. 3 punisce con la reclusione da 1 a 8 anni e con la multa da 3.000 euro a 20.000 euro la **trasgressione all'ordine**, legalmente dato dall'autorità, **di consegnare** nei termini prescritti **le armi** o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, da lui detenuti legittimamente sino al momento della emanazione dell'ordine.

L'art. 4 punisce con la reclusione da 2 a 10 anni e con la multa da 4.000 euro a 40.000 euro il **porto illegale in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi** o parti di esse, munizioni, esplosivi, aggressivi chimici e congegni indicati nell'articolo 1.

È inoltre prevista una **circostanza aggravante ad effetto speciale** (aumento della pena da un terzo alla metà):

- a) quando il fatto è commesso da persone travisate o da più persone riunite;
- b) quando il fatto è commesso all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione;
- c) quando il fatto è commesso nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto.

L'art. 5 prevede una **circostanza attenuante per i fatti di lieve entità** per quantità o qualità delle armi, con diminuzione della pena in misura non eccedente i due terzi. In ogni caso, la reclusione non può essere inferiore a 6 mesi.

L'art. 6 è stato abrogato dal d.l. 123/2023, che ha inserito nel codice penale un reato analogo a quello ivi previsto.

Si tratta del delitto di "**pubblica intimidazione con uso di armi**" di cui all'**art. 421-bis c.p.**, che punisce con la reclusione da 3 a 8 anni chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato (v. *infra*).

L'art. 7 prevede una **circostanza attenuante** con riduzione di un terzo delle pene stabilite negli articoli precedenti se i fatti si riferiscono alle **armi comuni da sparo**, come definite dall'art. 44 del regolamento di esecuzione del TULPS (r.d. 635/1940).

Inoltre, il medesimo articolo ha **triplicato le contravvenzioni previste nel codice penale concernenti le armi** non contemplate dalla medesima legge 895/1967. In ogni caso l'arresto non può essere inferiore a tre mesi.

Sul rapporto tra i delitti punibili *ex lege* 895/1967 e le contravvenzioni previste nel codice penale v. la sentenza della Corte di cassazione n. 12771/2021, *infra*.

L'art. 8 prevedeva la non punibilità di chi avesse consegnato le armi in suo possesso entro 30 giorni dall'entrata in vigore e prima dell'accertamento del reato.

Infine, **l'art. 9** stabilisce che per i reati previsti dalla presente legge si procede con **giudizio direttissimo**.

La legge n. 110 del 1975

La **legge n. 110 del 1975** reca norme concernenti la disciplina per il **controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi**.

Con specifico riferimento al trasporto di armi ed esplosivi, l'**art. 12**, l'**art. 15** e l'**art. 16** disciplinano, rispettivamente, l'**importazione** definitiva, l'importazione temporanea e l'**esportazione** delle **armi comuni**, prevedendo al contempo le sanzioni penali di natura contravvenzionale per la violazione delle prescrizioni in tema di importazione ed esportazione. L'**art. 17** regola la compravendita di armi comuni da sparo per corrispondenza o mediante contratto a distanza. Coloro che dovessero agire in violazione delle necessarie autorizzazioni o delle altre prescrizioni previste sono puniti con la reclusione da 1 a 6 mesi e con la multa fino a euro 154.

L'**art. 18** fornisce la disciplina attraverso cui debbano avvenire le operazioni di **trasporto** delle armi, stabilendo che la violazione delle suddette modalità è punita con la reclusione da 6 mesi a 1 anno e con la multa da euro 20 a euro 103. L'**art. 19**, inoltre, regola l'obbligo dell'avviso inerente al trasporto di singole parti di **armi da guerra**, tipo guerra o comuni, prevedendo che, in caso di mancato rispetto di tale obbligo, il contravventore, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, è punito con l'arresto non inferiore ad 1 mese e con l'ammenda da 250 euro a 1.000 euro se trattasi di parti di armi da guerra o tipo guerra; con l'arresto sino a 3 mesi e con l'ammenda fino a 500 euro, se trattasi di parti di armi comuni.

L'**art. 35** dispone l'applicazione del **giudizio direttissimo** per i reati previsti dalla medesima legge.

La legge n. 185 del 1990

La **legge n. 185 del 1990** reca **norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento**.

A tal proposito, l'**art. 2** stabilisce che sono da considerare materiali di armamento quei materiali che, per requisiti o caratteristiche, tecnico-costruttive e di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia.

L'art. 1 precisa che le attività di esportazione, importazione, transito, trasferimento intracomunitario e intermediazione di materiale di armamento, nonché la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva devono essere conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia. Tali operazioni vengono regolamentate dallo Stato secondo i principi della Costituzione. In ogni caso, le suddette attività sono soggette ad autorizzazione e controlli dello Stato. Inoltre, le attività di esportazione, transito e intermediazione, sono consentite solo se effettuate con Governi esteri o con imprese autorizzate dal governo del Paese destinatario. Le operazioni di trasferimento intracomunitario sono consentite secondo le modalità ed entro i limiti di autorizzazione ai trasferimenti intracomunitari di cui al Capo IV Sez. I della medesima legge.

L'art. 1, peraltro, individua anche i casi in cui sono vietate le operazioni legate al traffico di armamenti. Tra i divieti prescritti sono presenti le operazioni compiute in contrasto con la Costituzione, con gli impegni internazionali dell'Italia, con gli accordi concernenti la non proliferazione e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonché quando mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali di armamento. Sono, altresì, vietati gli scambi verso i Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, verso gli Stati la cui politica contrasti con i principi di cui all'art. 11 Cost., verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'**embargo** totale o parziale delle forniture belliche da parte dell'ONU, dell'UE ovvero dell'OSCE.

La normativa in esame stabilisce una serie di **sanzioni penali** nei confronti di coloro che compiono le suddette attività in assenza ovvero in maniera difforme rispetto alla prescritta autorizzazione. A tal riguardo, l'**art. 23** punisce con la **reclusione da 2 a 6 anni ovvero con la multa da un decimo a tre decimi del valore del contratto** concernente le attività di traffico di armamenti, colui che abbia fornito con dolo indicazioni non veritiere per il rilascio dell'autorizzazione necessaria. Si applica la pena della multa da euro 25.822 a euro 154.937 qualora le indicazioni non veritiere sono determinanti per l'ottenimento della iscrizione nel registro nazionale delle imprese di cui all'art. 3 della stessa L. n. 185 del 1990. L'**art. 24** sanziona, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la **reclusione fino a 5 anni**,

ovvero con la multa da due a cinque decimi del valore dei contratti stipulati, colui che nell'effettuare le operazioni di traffico di armamenti agisca in violazione delle prescrizioni dettate dall'autorizzazione ottenuta. L'**art. 25**, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, punisce con la **reclusione da 3 a 12 anni ovvero con la multa da euro 25.822 a euro 258.228** colui che compia le diverse operazioni di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento in assenza della necessaria autorizzazione.

La disciplina codicistica

Nel **codice penale** si trovano alcune **disposizioni di natura contravvenzionale** concernenti il traffico di armi. Si tratta degli articoli:

- **695 - fabbricazione o commercio non autorizzato di armi:** punisce con l'arresto fino a 3 anni e l'ammenda fino a 1.239 euro chiunque, senza licenza dell'autorità, fabbrica, introduce nello Stato, esporta, pone in vendita o raccoglie per commercio o industria armi proprie;
- **696 - vendita ambulante di armi:** chiunque la esercita è punito con l'arresto fino a 3 anni e l'ammenda fino a 1.239 euro;
- **697 - detenzione abusiva di armi:** sanziona con l'arresto fino a 12 mesi e l'ammenda fino a 371 euro chiunque detiene armi, caricatori o munizioni senza la necessaria licenza o denuncia, nonché con l'arresto fino a 2 mesi o con l'ammenda fino a 258 euro chiunque omette di denunciare all'autorità che nel luogo in cui abita si trovano armi o munizioni;
- **698 - omessa consegna di armi:** sanziona con l'arresto da 3 a 9 mesi o con l'ammenda non inferiore a 123 euro chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'Autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o le munizioni da lui detenute;
- **699 - porto abusivo di armi:** con l'arresto fino a 18 mesi il porto di armi senza licenza fuori dalla propria abitazione; le pene sono aumentate se il fatto è commesso in luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte in un luogo abitato.

Residuano inoltre **due contravvenzioni in materia di materie esplodenti** di cui agli articoli:

- **678 - fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti:** punisce con l'arresto da 3 a 18 mesi e l'ammenda fino a 247 euro chiunque, senza licenza dell'autorità o senza le prescritte cautele, fabbrica, introduce nello Stato, tiene in deposito o vende o trasporta materie esplodenti o sostanze destinate alla composizione o alla fabbricazione di esse;
- **679 - omessa denuncia di materie esplodenti:** sanziona tre diverse condotte, ovvero l'omessa denuncia all'Autorità circa la detenzione di materie esplodenti o materie infiammabili, pericolose per la loro qualità o quantità (arresto da 3 a 12 mesi o con l'ammenda fino a 371 euro), l'omessa denuncia circa il fatto che in un luogo da lui abitato si trovano materie esplodenti (ammenda fino a 247 euro) e la mancata consegna all'Autorità delle materie esplodenti (arresto da 3 mesi a 3 anni o ammenda da 37 a 619 euro).

Sul rapporto tra le varie fattispecie criminose, la **Corte di cassazione** ha recentemente ribadito che l'**art. 697 c.p.** ha «**un ambito di applicazione limitato soltanto alle armi proprie c.d. bianche**, ed alle munizioni per arma comune da sparo, mentre per le armi da sparo la detenzione ed il porto illegali sono previsti quali reato e sanzionati ai sensi della **L. 2 ottobre 1967, n. 895**, artt. 2, 4 e 7 e successive modificazioni, che configurano fattispecie di delitto e stabiliscono ben più gravi sanzioni». Inoltre, aggiunge la Suprema Corte «**tenendo conto dell'elencazione contenuta nella L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 2, per armi comuni da sparo devono intendersi tutti quegli oggetti rispetto ai quali sia possibile un'azione di propulsione di proiettili** a seguito della forza di spinta di gas compressi, sia che l'impulso avvenga per l'effetto dell'accensione di un esplosivo, sia che venga provocato dall'aria compressa» quindi «**soltanto per le armi antiche**, ossia quelle ad avancarica o comunque fabbricate prima del 1890, che non sono qualificabili come armi comuni da sparo secondo la nozione dell'art. 2 della Legge n. 110 del 1975, **la detenzione illegale in assenza di denuncia all'autorità** ai sensi degli artt. 38 e 39 T.U.L.P.S., **integra la contravvenzione prevista dall'art. 697 cod. pen. e non la fattispecie delittuosa**». (Cass. pen. Sez. I, n. 12771/2021).

Base giuridica

La base giuridica della proposta di direttiva è costituita dall'**articolo 83, paragrafi 1 e 2 TFUE**.

Il primo paragrafo prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante **direttive** secondo la **procedura legislativa ordinaria**, possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una **dimensione transnazionale** derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni.

Il secondo paragrafo include tra le **sfere di criminalità** interessate il **traffico illecito di armi**.

Sussidiarietà

Per quanto riguarda il rispetto del **principio di sussidiarietà**, la Commissione ritiene necessario l'intervento normativo dell'UE in primo luogo per **colmare le lacune esistenti** nelle modalità di attuazione del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco negli Stati membri.

In secondo luogo, l'intervento dell'UE è **necessario** in quanto il traffico di armi da fuoco illegali, spesso di provenienza estera e in transito attraverso gli Stati membri, presenta una **caratterizzazione transfrontaliera**. Di conseguenza un'azione isolata degli Stati membri rischia di colpire solo una minima parte delle reti criminali.

Il quadro penale che disciplina i reati connessi all'uso di armi da fuoco risulta, secondo la Commissione, **frammentato** a livello dell'UE, sia in punto di **definizione** delle fattispecie di reato sia di definizione del **quadro sanzionatorio**.

Infine, l'intervento appare necessario per migliorare le indagini e le azioni penali in tale ambito attraverso una maggiore **cooperazione transfrontaliera** al fine di ridurre la violenza connessa alle armi da fuoco, contribuendo di conseguenza a una maggiore sicurezza nei Paesi dell'Unione.

Sul piano del **valore aggiunto**, secondo la Commissione solo un'azione a livello dell'UE può condurre alla definizione di un quadro comune con livelli minimi di protezione armonizzata.

Proporzionalità

La Commissione sottolinea che la proposta appare conforme al **principio di proporzionalità in quanto tiene conto delle tradizioni nazionali nell'ambito trattato**. In particolare, secondo la relazione illustrativa, la proposta si allinea all'impostazione tradizionale degli Stati membri che valorizzano il dolo nell'elemento soggettivo della fattispecie di reato. Inoltre, nel definire l'entità delle sanzioni, la Commissione ha considerato, ove possibile, la media degli attuali livelli delle sanzioni negli Stati membri.

Recepimento

Gli Stati membri sono tenuti a far entrare in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva al più tardi entro **24 mesi dopo la data di entrata in vigore** della stessa.

Procedure di infrazione pendenti

Si segnala che è pendente una procedura di infrazione, aperta nei confronti dell'Italia con lettera di messa in mora ex art. 258 TFUE del 18 giugno 2025, per il **non corretto recepimento** della **direttiva** UE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

Esame presso le Istituzioni dell'UE

La proposta di direttiva è sottoposta alla procedura legislativa ordinaria.

Al Parlamento europeo la proposta è stata assegnata alla Commissione per le libertà civili, giustizia e affari interni (**LIBE**).

Esame presso altri parlamenti nazionali

Sulla base dei dati forniti dal [sito IPEX](#), l'esame dell'atto risulta avviato da parte del Senato ceco, polacco, romeno ed italiano, da parte del Bundesrat tedesco, della Camera dei Deputati del Lussemburgo e da parte del parlamento finlandese, lettone. L'esame risulta invece concluso da parte del parlamento svedese.

Nessuna di tali assemblee ha segnalato di aver individuato al momento aspetti rilevanti o comunque di avere informazioni importanti da scambiare.

